

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3304-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BIASCO)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro delle finanze  
col Ministro delle comunicazioni  
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
col Ministro del commercio con l'estero  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1998

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone s'inquadra nella normalizzazione dei rapporti con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e riflette aspetti fiscali riferiti alle relazioni economiche fra i due paesi.

Scopo primario è impedire la doppia imposizione tributaria in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali.

La Convenzione, che è composta di sei capitoli e di un protocollo aggiuntivo, è volta a promuovere la competitività, in condizioni di vantaggio rispetto ai paesi dell'area dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo).

Benefici deriveranno anche al fisco italiano che vedrà allargarsi la propria potestà impositiva sulla base delle attribuzioni previste in Convenzione.

Lo strumento convenzionale investe tutte le categorie di redditi prodotti nel territorio dei due Stati da operatori residenti in uno o in entrambi i paesi contraenti. IRPEF, ILOR e imposta sul patrimonio netto delle imprese riguardano le imposte italiane.

Anche per questo particolare settore, per quanto attiene alla «stabile organizzazione» si è applicato l'articolo 5 della formulazione OCSE del 1963, per una certa omogeneità con gli accordi intervenuti con altri paesi che recepiscono gli effetti della recente riforma tributaria. Pertanto, un cantiere di costruzione o di montaggio viene considerato «stabile organizzazione» se oltrepassa il termine di 12 mesi.

Per i redditi immobiliari l'imposizione tributaria compete al paese in cui sono situati gli immobili. Per i redditi di impresa l'imposizione compete, invece, allo Stato di residenza dell'impresa, fatto salvo il caso

previsto per una «stabile organizzazione», la cui competenza è assegnata al paese in cui viene svolta l'attività.

Una deroga è prevista per gli utili rivenienti dalle attività di navigazione marittima ed aerea per la quale la competenza spetta allo Stato nel quale ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Per i dividendi e gli interessi viene privilegiato il paese di residenza del beneficiario, mentre allo Stato dal quale essi provengono viene consentito un prelievo alla fonte che per i dividendi viene commisurato nel 5 per cento dell'ammontare lordo, in caso di partecipazioni per almeno il 25 per cento del capitale della società, mentre per gli altri casi il prelievo sale al 15 per cento.

Per quanto riguarda gli interessi, è previsto un prelievo del 10% dell'ammontare lordo. È prevista però un'esenzione per gli interessi da obbligazioni aventi natura pubblica, mentre per i canoni il diritto di prelievo fiscale è esclusivo per lo Stato di residenza del beneficiario.

Altro settore riguarda il trattamento dei «capital gains» per il quale è stato adottato il criterio raccomandato dall'OCSE. Pertanto, nel paese in cui sono localizzati i beni, viene riconosciuta la qualifica di «beni immobili» se trattasi di plusvalenze, mentre, nel paese in cui è localizzata la «stabile organizzazione», si applica la normativa prevista per i beni mobili. Pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono tassabili esclusivamente nel paese di residenza del beneficiario, mentre per le pensioni aventi natura pubblica l'imposizione viene riservata allo Stato da cui provengono detti redditi.

Per professori ed insegnanti è prevista l'esenzione dalla tassazione con riferimento a prestazioni inferiori ai due anni. Per tutti gli altri redditi è prevista l'imposizione da

parte dello Stato di residenza. Infine, per quanto riguarda i beni immobili e mobili è prevista l'imposizione dello Stato in cui si trovano, per i primi, mentre per i beni mobili lo stesso trattamento è previsto solo per beni facenti parte della «stabile organizzazione». Per navi ed aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, l'imposizione compete allo Stato in cui l'impresa ha la direzione effettiva. Per tutti gli altri beni, la potestà è demandata allo Stato di residenza del possessore.

L'imputazione ordinaria (o del *tax credit*) è prevista infine nei casi di doppia imposizione.

Si raccomanda l'approvazione del disegno di legge, volto ad autorizzare la ratifica della Convenzione, la cui attuazione avrà inizio contemporaneamente alla cessazione degli effetti della convenzione firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

BIASCO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

